



COMUNE DI LESSOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA OCCASIONALE NEI MERCATINI (CAPO V BIS L.R. 28/1999 E S.M.I.)
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in **sessione Ordinaria** il Consiglio Comunale in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. DAGASSOLEMI Walter - Sindaco	Sì
2. OBERTO TARENA Devis - Consigliere	Sì
3. OBERTO Filippo - Consigliere	Sì
4. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere	No
5. TRINELLI Elvio - Consigliere	Sì
6. FONZETTO Silva - Consigliere	Sì
7. BROCCO Fabrizio - Consigliere	Sì
8. BORDET Luciano - Consigliere	Sì
9. VIOLANTE Milena - Consigliere	Sì
10. CASSETTA Claudia - Consigliere	No
11. BARBIERI Francesco Pio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presenti anche gli Assessori esterni Melan Renzo Lori e Ghigo Paola

Assume la presidenza il Sig. **DAGASSOLEMI Walter** – Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Eugenio VITERBO**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017” ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- in particolare, è stato inserito il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia
- nello specifico i nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:
 - ✓ l'attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale, nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, da parte di coloro che pongono in vendita beni:
 - appartenenti al settore merceologico non alimentare
 - rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità
 - di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno
- alla Regione Piemonte, attraverso la struttura competente in materia di commercio, è demandata, ai sensi dell'art. 11 quinquies c. 1 e 2 e nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX della L.R. 28/1999 s.m.i., la competenza a svolgere:
 - ✓ l'attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e la distribuzione territoriale dei mercatini
 - ✓ l'attività di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni di cui al Capo V bis, da realizzarsi, in particolare, mediante la creazione di una banca dati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, finalizzata a censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini in ambito regionale e la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai Comuni ai sensi dell'art. 11 quater, c. 2, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate
- l'art. 11 quinquies, comma 3, prevede inoltre la competenza della Giunta regionale ad adottare i criteri di attuazione per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale, i quali sono stati emanati con la DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, alla quale sono seguite le determinazioni dirigenziali n.255 del 15.6.2018 e 282 del 5.7.2018 contenenti i modelli e le disposizioni attuative
- l'art. 2.6 del capo 1, dei criteri di cui alla DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, dispone che: “La formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini è condizione necessaria per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i., l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali, cui non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini di cui alla presente deliberazione”

- l'art. 3.3 del Capo 1, della DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, dispone che "A tale fine il Comune adotta "norme per la vendita occasionale" per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente".

Dato atto che la materia dei mercatini con partecipazione dei venditori occasionali, cosiddetti "hobbisti", presenta elementi intrinseci di criticità, in relazione alle tensioni fra i soggetti coinvolti:

- ✓ da un lato l'interesse degli hobbisti, potenzialmente tutti i cittadini, che rivendicano maggiore snellezza amministrativa ed il riconoscimento della natura "non commerciale" della loro attività, cui si associa l'interesse dei Comuni a promuovere i mercatini, in quanto innegabili fonti di attrattività e richiamo per la promozione del territorio
- ✓ dall'altro l'interesse dei commercianti professionali, muniti di partita IVA, di autorizzazione ed iscrizione al Registro delle imprese, che lamentano il carattere spesso incontrollato dell'attività dei cosiddetti hobbisti, con i prevedibili risvolti sulle dinamiche della concorrenza.

Visti:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 114 e ss.mm.ii.
- la Legge Regionale 12.11.1999, n° 28 e ss.mm.ii.
- la Legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 e ss.mm.ii.
- l'art. 26 della Legge Regionale 4 aprile 2024 che ha introdotto alcune modifiche al Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica della L.R. 28/1999
- la DGR n. 12-6830 del 11.05.2018
- le Determinazioni Dirigenziali della Regione Piemonte n. 255 del 15.6.2018, n. 267 del 21.06.2018, n. 282 del 05.07.2018 e n. 711 del 06.12.2019.

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno, per le ragioni che precedono, provvedere all'approvazione del Regolamento comunale per i "mercatini dell'antiquariato e del Collezionismo" - Norme per l'esercizio della vendita in forma occasionale di cui al Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i."; in sintesi definito: "Regolamento comunale dell'attività di vendita in forma occasionale nei mercatini"

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo schema di "Regolamento comunale dell'attività di vendita in forma occasionale nei mercatini (capo V bis L.R. 28/199 e s.m.i.", che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dai responsabili competenti (art. 49, D.Lgs. n. 267/2000);

Con n. 8 voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1. DI ADOTTARE il di “Regolamento comunale dell’attività di vendita in forma occasionale nei mercatini (capo V bis L.R. 28/199 e s.m.i.”, composto di n. 25 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Regolamenti”;

Inoltre, con apposita votazione: n. 8 voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DAGASSOLEMI Walter

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Eugenio VITERBO